

CONTENZIOSO

“Scudo fiscale”: è compito del giudice tributario accettare la sussistenza del reato

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

GLI ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEI SOCI DELLE SOCIETÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel **contenzioso tributario non opera automaticamente l'efficacia vincolante del giudicato penale**, in quanto, nell'ambito dei due procedimenti, operano **diformi regole probatorie**. La **sentenza penale** costituisce quindi un semplice elemento di **inizio** e **non rappresenta un accertamento preliminare necessario**. **Spetta al giudice tributario** risolvere **in via incidentale** ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione.

Sono questi i principi ribaditi dalla **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 12510, depositata ieri, 12 maggio**.

Ad un contribuente che aveva aderito al c.d. **“scudo fiscale”** di cui all'[articolo 13-bis D.L. 78/2009](#) venivano notificati **quattro avvisi di accertamento** in quanto, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, l'adesione allo **“scudo fiscale”** doveva ritenersi **non produttiva di effetti**, avendo il rimpatrio riguardato **attività derivanti da reati diversi** da quelli espressamente richiamati dalla stessa norma di legge.

La **CTR** riteneva l'accertamento del reato **di competenza del giudice penale**: secondo la tesi prospettata era quindi onere dell'**Agenzia delle entrate provare** tale accertamento da parte dello stesso **giudice**.

La vicenda veniva quindi sottoposta alla **Corte di Cassazione**, la quale è giunta a diverse conclusioni, **accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate**.

Giova a tal proposito ricordare che, in forza delle previsioni introdotte dal **D.L. 78/2009**, il pagamento della specifica **imposta** prevista **precludeva**, nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati, **ogni accertamento tributario e contributivo**, limitatamente

agli imponibili rappresentati dalle somme oggetto di rimpatrio. Erano inoltre **estinte le sanzioni amministrative** tributarie e previdenziali e **veniva esclusa la punibilità per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione** e per i **reati di cui al D.L. 429/1982**, relativamente alle disponibilità delle attività finanziarie dichiarate.

Il **rimpatrio** di attività detenute all'estero **derivanti da reati diversi** da quelli appena richiamati **non produceva però gli effetti previsti** e, di conseguenza, **non precludeva l'esercizio del potere di accertamento** da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il catalogo dei reati esclusi da punibilità fu **successivamente ampliato ad opera dell'[articolo 1 D.L. 103/2009](#)**.

Fatta questa precisazione, la Corte di Cassazione giunge quindi a ritenere che *“il legislatore, nell'escludere l'effetto preclusivo dell'esercizio del potere di accertamento quando il rimpatrio o la regolarizzazione riguardassero attività derivanti da reati diversi da quelli per i quali lo scudo fiscale prevedeva l'esclusione della punibilità, non riservò l'accertamento di tali reati (né, tanto meno, della derivazione dagli stessi delle attività rimpatriate o regolarizzate) al giudice penale”*.

Ai sensi dell'[articolo 2, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#) è quindi il **giudice tributario** chiamato a risolvere, **in via incidentale, ogni questione da cui dipende la decisione** delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le **questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone**, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

Inoltre, ai sensi dell'[articolo 20 D.Lgs. 74/2000](#), il **processo tributario non può essere sospeso per la pendenza del procedimento penale** avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

Spettava dunque al giudice tributario pronunciarsi sulla richiamata questione pregiudiziale, in quanto **decisiva ai fini della soluzione della controversia: ha errato la CTR nel ritenere che l'accertamento fosse di competenza del giudice penale**.